

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. IV
n. 52-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE DI LEMBO)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO IL SENATORE

CARLO ROGNONI

**per il reato di cui agli articoli 57, 595 del codice penale
e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47
(diffamazione col mezzo della stampa)**

**Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia
(MARTELLI)**

il 18 novembre 1992

Comunicata alla Presidenza il 9 febbraio 1993

ONOREVOLI SENATORI. - Il 14 ottobre 1992, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Rognoni, per il reato di cui agli articoli 57, 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa).

In data 18 novembre 1992 il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato, che l'ha annunciata in Aula il 25 novembre 1992 e deferita alla Giunta il 9 dicembre 1992.

La Giunta ha esaminato la domanda nella seduta del 19 gennaio 1993.

Secondo quanto si rileva dalla richiesta di autorizzazione a procedere, il senatore Rognoni è chiamato a rispondere del reato di diffamazione col mezzo della stampa, perchè, quale direttore del quotidiano «Il Secolo XIX», avrebbe omesso di esercitare sul contenuto dell'articolo intitolato «Ufficiale rapisce il figlioletto. Mia moglie lo sta rovinando», pubblicato in data 26 aprile 1991, il controllo necessario ad impedire che, attraverso lo stesso, venisse offesa la reputazione di Del Commodo Aureliana (querelante).

La Giunta ha preliminarmente ribadito che la volontà di vedersi concessa l'autorizzazione a procedere, ritenuta esistente sulla base di precedenti dichiarazioni espresse

dal senatore Rognoni in occasione della discussione in Assemblea (v. la seduta del 14 gennaio 1993) su precedenti richieste per casi analoghi, non può in nessun modo influenzare la decisione, perchè la rinuncia ad una prerogativa posta dalla Costituzione nell'interesse esclusivo delle Camere non rientra nella disponibilità del singolo parlamentare.

Successivamente la Giunta, sulla scorta degli atti in suo possesso, ha ritenuto:

che possa essere esclusa l'esistenza del *fumus persecutionis*, in quanto il presunto omesso controllo, che integra l'ipotesi di reato, ha dato luogo all'azione penale a seguito di querela di parte, anche se va ribadita la insufficienza in astratto della mera presentazione della querela a determinare automaticamente la decisione della concessione dell'autorizzazione a procedere;

che i fatti dai quali trae origine la querela e la successiva azione penale non realizzano l'ipotesi di reato di opinione;

che l'operato del senatore Rognoni non può essere inteso come proiezione esterna della sua attività di parlamentare, anche perchè posto in essere prima della sua elezione.

Per questi motivi la Giunta ha deliberato all'unanimità di proporre la concessione della autorizzazione a procedere.

DI LEMBO, *relatore*